

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Nomina n. 15 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 127

RISOLUZIONI:

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni n. 7-00044 e n. 7-00128 e approvazione della risoluzione n. 8-00012*) 129

ALLEGATO (*Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione*) 131

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Nomina n. 15.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri la deputata Costanzo ha svolto la relazione sulla proposta di nomina in esame e la Commissione ha proceduto all'audizione informale del professor Parisi. Poiché nessuno intende intervenire, invita la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Jessica COSTANZO (M5S), *relatrice*, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'audizione informale del prof. Parisi, ritiene di poter confermare la proposta di parere favorevole alla nomina, come anticipato nella seduta di ieri al termine della sua relazione.

Debora SERRACCHIANI (PD) preannuncia che il gruppo del Partito democratico non parteciperà al voto, intendendo con tale decisione stigmatizzare la grave violazione delle disposizioni che discipli-

nano le nomine la cui proposta è di competenza del Governo, culminata con la decadenza dei vertici dell'ANPAL prevista dall'articolo 1, comma 718, della legge di bilancio per il 2019.

Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo per dichiarazioni di voto, pur rilevando la grande professionalità che contraddistingue il prof. Parisi, ritiene che nella sua relazione non abbia chiarito le modalità con le quali intende affrontare il lavoro che lo aspetta e, soprattutto, non reputa che l'esperienza pregressa del professore – maturata in un ambito, quello dello Stato del Mississippi, lontano dalla realtà italiana – sia esportabile in questa realtà, estremamente differente sia per estensione e numero di abitanti sia per le caratteristiche del mercato del lavoro. Anzi, sembrerebbe che il professor Parisi non abbia ancora maturato una piena conoscenza della realtà italiana, come dimostrano i dati positivi sul PIL e sulla crescita da lui citati, che appaiono in contraddizione con quelli forniti recentemente dal Ministro Tria, che ha prefigurato la stagnazione dell'economia italiana. Si augura, pertanto, che egli possa approfondire al più presto tutti gli aspetti necessari ad impostare il suo lavoro, a partire dalla situazione dei centri per l'impiego, la cui riforma è il presupposto per la realizzazione e la riuscita dei disegni del Governo in tema di reddito di cittadinanza. Volendo, pertanto, riconoscere al professor Parisi, che dimostra un positivo entusiasmo per le sfide che lo attendono, l'apertura di credito necessaria a metterlo in condizione di iniziare il suo lavoro, preannuncia l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia dalla votazione e coglie l'occasione per proporre alla Commissione di audire il prossimo presidente dell'ANPAL con regolarità, sia per verificare lo stato di avanzamento delle riforme che si propone di portare avanti sia per non fargli mancare l'apporto del Parlamento nell'implementazione delle riforme medesime. L'obiettivo, a suo giudizio, deve essere quello di scongiurare il pericolo che i centri per l'impiego, fallendo gli scopi che saranno loro assegnati, si

trasformino in casse da cui i disoccupati semplicemente riscuotano indennità, senza alcuna prospettiva di collocamento lavorativo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, assicura al collega Rizzetto che terrà conto della sua proposta di un'interlocuzione continua e regolare con il presidente dell'ANPAL, ritenendola utile e di buon senso.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), intervenendo per dichiarazioni di voto, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, ritenendo che la nomina proposta dal Governo si caratterizzi, finalmente, per la mancanza di coloritura politica e di interessi clientelari, essendo motivata esclusivamente dalla grande capacità del candidato, e non dalla militanza politica in questo o quel movimento. Si dichiara favorevole alla proposta del collega Rizzetto, ritenendo che l'interlocuzione periodica con il presidente dell'ANPAL permetterà, non solo alla maggioranza, ma a tutte le forze presenti in Parlamento di contribuire fattivamente all'elaborazione delle politiche per il lavoro.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ritiene che il collega Cubeddu non abbia voluto mettere in discussione il valore dell'attività politica in sé, che non può essere oscurato dal malcostume di quanti, nel passato, hanno ritenuto di poter decidere in materia di nomine sulla base di interessi di natura clientelare.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) precisa che con il suo intervento intendeva esprimere il suo apprezzamento per il metodo seguito nella selezione del candidato alla presidenza dell'ANPAL, che si caratterizza per essere svincolato da qualsiasi interesse di parte, non volendo quindi in alcun modo esprimere un giudizio negativo su coloro che hanno esercitato attività politica.

Andrea GIACCONE, *presidente*, non esordisce con altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la votazione

sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, segnalando che risulta in missione la deputata Ciprini.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	22
Astenuti	4
Maggioranza	12
Hanno votato sì	22
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aiello, Amitrano, Bilotti, Caffaratto, Caparvi, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giaccone, Giannone, Invidia, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripedi, Tucci e Vizzini.

Si sono astenuti i deputati: Bucalo, Cannatelli, Epifani e Rizzetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni n. 7-00044 e n. 7-00128 e approvazione della risoluzione n. 8-00012).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00044 Bucalo, n. 7-00103 Vizzini e n. 7-00128 Serracchiani, in materia di iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette, rinviata, da ultimo, nella seduta dello scorso 16 gennaio.

Ricorda che in tale seduta la deputata Vizzini aveva preannunciato la riformulazione della sua risoluzione, che è pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'Assemblea del 16 gennaio.

Gloria VIZZINI (M5S) interviene per proporre un'ulteriore modifica alla sua risoluzione n. 7-00103, meramente di carattere terminologico, ritenendo preferibile, nella parte relativa agli impegni che si chiede al Governo di assumere, definire i soggetti interessati dalla sua risoluzione quali « disabili » piuttosto che « affetti da disabilità ».

Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00103 Vizzini e propone alle firmatarie delle altre due risoluzioni, la n. 7-00044 Bucalo e la n. 7-00128 Serracchiani, di modificare i propri atti di sindacato ispettivo, per renderli omogenei rispetto alla risoluzione n. 7-00103 Vizzini. In mancanza delle modifiche proposte, il parere sulle risoluzioni n. 7-00044 Bucalo e n. 7-00128 Serracchiani, sia con riferimento alle premesse sia con riferi-

mento al dispositivo, è da intendersi contrario.

Carmela BUCALO (FdI) non ritiene di poter accogliere la proposta di riformulazione della sua risoluzione n. 7-00044, dal momento che questa, a differenza della risoluzione n. 7-00103 Vizzini, si propone la tutela della specifica categoria dei docenti di ruolo disabili, la cui partecipazione al concorso per l'assegnazione delle cattedre nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria potrebbe essere consentita, come da lei richiesto, nell'ambito della quota di riserva per i disabili, prevista dalla legge, senza ulteriori oneri. Si tratterebbe, pertanto, di evitare il licenziamento dei 1.530 docenti che hanno una disabilità superiore al 67 per cento e che, con la disoccupazione, metterebbero a

rischio anche la continuità delle cure. Per tali ragioni, ritiene preferibile far mettere ai voti la sua risoluzione.

Debora SERRACCHIANI (PD), constatata l'impossibilità di giungere alla definizione di un testo unitario degli atti di sindacato ispettivo in discussione, chiede che sia posta ai voti anche la sua risoluzione n. 7-00128.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la risoluzione n. 7-00044 Bucalo, approva nella nuova formulazione la risoluzione n. 7-00103 Vizzini, che assume il numero 8-00012 (*vedi allegato*) e respinge la risoluzione n. 7-00128 Serracchiani.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premessi che:

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, recante « Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese », interviene sulla vertenza dei diplomati magistrato ante 2001/2002, destinatari della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2018, ai quali è stato definitivamente negato l'accesso e/o la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (gae), dalle quali si attinge per il ruolo. Pertanto, al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico, la legge stabilisce una sospensione dell'applicazione della sentenza di 120 giorni dalla notifica;

tale scelta è apparsa doverosa rispetto all'iniziale differimento di 120 giorni nell'esecuzione delle sentenze che avrebbe gettato la scuola nel caos;

L'articolo 4, comma 1-bis, della medesima legge, dispone che « Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1 », ossia:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con

i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019;

il medesimo articolo 4, ai commi 1-*quater* e 1-*quinqüies*, prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca per i ruoli dell'infanzia e della primaria due concorsi, uno ordinario e uno straordinario:

a) concorso straordinario sarà riservato ai diplomati magistrato entro l'anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in scienze della formazione primaria (Sfp) che abbiano svolto almeno due anni (180 giorni anche non consecutivi) di servizio presso le scuole statali nell'ultimo ottennio (le due annualità possono anche non essere consecutive);

b) il concorso ordinario (bandito, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e 110, della legge n. 107 del 2015, con cadenza biennale), per titoli ed esami, sarà invece rivolto a tutti gli abilitati, quindi ai diplomati magistrato entro l'anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in scienze della formazione primaria, senza il requisito delle due annualità;

asse portante della nuova disciplina è dunque il collegamento tra la necessità di dare seguito alla sentenza del Consiglio di Stato e quella di dare risposta ai diplomati magistrali e ai laureati in scienze della formazione primaria attraverso il bando di nuovi concorsi;

la disposizione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, è esecutiva anche nei confronti di docenti diplomati magistrali appartenenti alle categorie protette, individuati ed assunti a tempo indeterminato in ottemperanza al computo delle riserve, previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante « Norme per il diritto al lavoro dei disabili »;

l'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'individuare le modalità di attuazione delle assunzioni obbligatorie, statuisce che per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993 (sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001) gli appartenenti alle categorie protette « iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2 della predetta legge in cui possono essere inseriti esclusivamente quelli che risultano disoccupati » hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso;

riguardo al requisito della iscrizione nel precitato elenco l'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999 (su cui si sono espressi il Consiglio di Stato, III sezione, del 30 maggio 2017, con sentenza n. 2562, e il T.A.R. Campania, V sezione del 3 agosto 2016, n. 4004, che a sua volta richiama la sentenza del Consiglio di Stato, VI sezione, del 14 dicembre 2016, n. 7395) « stabilisce *per tabulas* » che soltanto i soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto disoccupati, hanno titolo alla riserva dei posti (iscrizione, e dunque possesso dello stato di disoccupazione come condicio sine qua non, legittimante l'operatività di una

norma speciale recante deroga ai principi generali);

la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7395/2016, ribadisce infatti che « i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all'articolo 8, comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”, sicché appare evidente che “lo status di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell'aliquota di posti a concorso” ». Tale condizione deve permanere sino al momento dell'assunzione, secondo l'opzione scrutinata dal Tar Campania;

l'articolo 25, comma 9-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, ha modificato il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 (che al comma 2 prevedeva che i disabili risultati idonei nei concorsi pubblici potessero essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, anche se non « versavano in stato di disoccupazione » e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso) abolendo l'inciso relativo alla disoccupazione;

il decreto legislativo n. 150 del 2015, emanato in attuazione della legge n. 183 del 2014 (« Jobs Act »), prevede che, per le persone con disabilità già iscritte alle liste del collocamento mirato, l'istituto della conservazione continua ad operare (legge n. 68 del 1999) e che tali persone potranno mantenere l'iscrizione se svolgono un'attività lavorativa che comporta, nel corso dell'anno solare, un reddito lordo non superiore a 8.000 euro per lavoro dipendente (anche a chiamata o intermittente o a progetto) e non superiore a 4.800 euro lordi per lavoro autonomo od occasionale;

alla luce di quanto esposto, resta la consapevolezza che la *ratio* dell'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 è quella di favorire l'inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato che versi nello stato di disoccupazione; il quadro normativo, così

come ridefinito dall'articolo 25, comma 9-*bis*, della legge 114 del 2014, determina a carico dei docenti diplomati magistrali appartenenti alle categorie protette una evidente situazione di svantaggio derivante dall'impossibilità, per gli stessi, di poter presentare specifica domanda di partecipazione al concorso straordinario in quanto non iscritti negli elenchi del collocamento mirato;

l'articolo 4, comma 6, lettera *g*), del bando di concorso emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, così come formulato, evita il generarsi delle situazioni di pregiudizio testé citate per coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione — poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando —, indicando la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta,

impegna il Governo

a vigilare affinché, in applicazione delle disposizioni da ultimo citate, venga rispettato il diritto alla riserva dei posti previsto dalla vigente normativa di cui alla legge n. 68 del 1999, con particolare riferimento ai diplomati magistrale ante 2001/2002 disabili che, in quanto occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando del concorso straordinario, non possono produrre l'apposito certificato di disoccupazione, riconoscendo loro la possibilità di indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

(8-00012) « Vizzini, Carbonaro, Amitrano, Villani, Giannone, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri, Trippedi, Perconti, Davide Aiello, Costanzo ».